

APPROFONDIMENTI | Schede e sintesi

Attività di incaricato/a alle vendite a domicilio

Norme di riferimento

L'attività di incaricato/a alle vendite a domicilio è disciplinata dal combinato disposto della legge n. 426/71 e della legge n. 114/98.

Sono ricomprese nella seguente scheda anche le attività di **venditore porta a porta, commesso, venditore.**

Requisiti professionali

Per l'esercizio dell'attività di incaricato/a alle vendite **non è previsto alcun requisito professionale.** Occorre però essere in possesso del **tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società committente.**

Modalità di svolgimento

L'attività di incaricato/a alle vendite a domicilio **può essere svolto in forma:**
- individuale.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l'attività

- apertura partita Iva con **codice attività 46.19.02** (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: **Modello AA9/12**

L'attività di incaricato alle vendite a domicilio **può essere svolta senza iscrizione all'Agenzia delle Entrate fino a 6.410,00 euro lordi di provvigioni pari a 5.000,00 euro di provvigioni nette.** L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è, infatti, considerata abituale se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia, fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale, così il comma 5-bis dell'articolo 69 del D.L.vo n. 59/2010 introdotto dal D.Lgs. n. 147/2012. Superato pertanto questo parametro e la condizione testé descritta, l'attività è definita continuativa e sussiste l'obbligo dell'apertura della partita IVA.

- **iscrizione alla CCIAA:**

- **impresa individuale: Modello I1**

- **inquadramento previdenziale:**

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49894>

- **iscrizione INPS – Gestione Separata:**

INPS GESTIONE SEPARATA – aliquote e contributi per l'anno 2019		
Soggetti	Aliquote	Minimale
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva)	€ 15.878,00 di reddito annuo ed € 4.083,82 di contributi annui
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%	

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

Altri adempimenti

- **Presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività**, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l'accesso all'attività: la destinazione d'uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l'attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E' opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare.

- Il **nome dell'incaricato deve essere comunicato all'Autorità di pubblica sicurezza che rilascia una tessera di riconoscimento.**

PEC (Posta Elettronica Certificata)

- **Obbligo di dotazione di casella PEC:** il DL n. 185/2008 ha stabilito l'obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

Regimi contabili

Regime Forfetario

Dal primo gennaio 2019 i soggetti che nel periodo d'imposta precedente non hanno realizzato **ricavi o compensi superiori ad euro 65.000**, possono optare per il regime così detto forfetario.

Per chi inizia l'attività, dal 2019, il regime naturale è quello forfetario qualora preveda di non realizzare ricavi o compensi superiori ad euro 65.000, su base annua.

Il regime forfetario vede la determinazione del reddito attraverso l'applicazione ai ricavi o compensi, di un coefficiente di redditività stabilito dalla legge. Pertanto per i soggetti che adottano il regime in commento non rilevano i costi sostenuti durante il periodo d'imposta di permanenza nel regime stesso.

Il metodo consiste quindi in:

- applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi realizzati e ai compensi percepiti nel corso dell'anno, determinando così il reddito imponibile;
- applicazione di un'imposta sostitutiva (aliquota del 15% o del 5% per chi inizia una attività) dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP.

Contabilità ordinaria

La contabilità ordinaria è obbligatoria per:

- l'impresa costituita nella forma di società di capitali (S.r.l.), indipendentemente dai ricavi conseguiti
- le imprese individuali e società di persone che abbiano superato i seguenti limiti di fatturato:
 - 309.874,14 euro, importo elevato a 400.000 euro a far data dal 14/05/2011 (D.L. n. 70, del 13/05/2011, articolo 7, secondo comma, lettera i, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011), per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
 - 516.456,90 euro, importo elevato a 700.000 euro a far data dal 14/05/2011 (D.L. n. 70, del 13/05/2011, articolo 7, secondo comma, lettera i, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011), per gli esercenti altre attività.

L'impresa individuale e le società di persone che non superano i limiti sopra indicati, possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

Contabilità semplificata

Il regime contabile semplificato subisce, a partire dal 2017 e, quindi, dal primo gennaio di tale anno, notevoli modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 11.12.2016.

In base a quanto disposto dall'art. 18, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 le imprese individuali e le società di persone possono tenere la contabilità semplificata a condizione che i ricavi conseguiti su base annua non abbiano superato:

- › 309.874,14 euro, importo elevato a 400.000 euro a far data dal 14/05/2011 (D.L. n. 70, del 13/05/2011, articolo 7, secondo comma, lettera i, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011), per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
- › 516.456,90 euro, importo elevato a 700.000 euro a far data dal 14/05/2011 (D.L. n. 70, del 13/05/2011, articolo 7, secondo comma, lettera i, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011), per gli esercenti altre attività.

Adempimenti fiscali

Premessa

I soggetti passivi d'imposta ai fini Iva, hanno l'obbligo di certificare i corrispettivi attraverso l'emissione di un documento. Il documento principale risulta essere **la fattura**, ma i soggetti indicati nell'articolo 22 del DPR 633 del 1972, possono optare per l'emissione dello **scontrino fiscale**, attraverso apposito **registratore di cassa**, ovvero **la ricevuta fiscale**, che può essere anche compilata a mano su **moduli prestampati**.

Emissione di ricevuta fiscale

La ricevuta fiscale può essere rilasciata dai soggetti indicati nell'articolo 22 del DPR 633 del 1972, al fine di certificare i corrispettivi incassati, e va rilasciata al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- › per le cessioni di beni: **consegna o spedizione dei beni o pagamento totale o parziale del corrispettivo**;
- › per le somministrazioni di bevande e alimenti: **ultimazione della prestazione o pagamento totale o parziale del corrispettivo**.

Scontrino fiscale

Lo scontrino fiscale può essere rilasciato dai soggetti indicati nell'articolo 22 del DPR 633 del 1972, al fine di certificare i corrispettivi incassati, e va rilasciato al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- › per le cessioni di beni: **consegna o spedizione dei beni o pagamento totale o parziale del corrispettivo**;
- › per le somministrazioni di bevande e alimenti: **ultimazione della prestazione o pagamento totale o parziale del corrispettivo**.

Memorizzazione e elettronica ed invio telematico dei corrispettivi

Fino al 30.06.2019, i soggetti che possono emettere scontrino fiscale o ricevuta fiscale anziché la fattura, non sono tenuti a nessun obbligo di memorizzazione elettronica ed invio dei corrispettivi in forma telematica.

In base a quanto disposto dal decreto-legge 119 del 2018, tale obbligo scatta in due diversi momenti temporali:

- › **per i soggetti con volume d'affari superiore ad € 400.000**, l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi **scatta dal primo luglio 2019**;
- › **per i soggetti diversi da quelli precedenti**, tale obbligo scatta **dal primo gennaio 2020**.

Fattura

La fattura è disciplinata dall'articolo 21 del DPR 633 del 1972 che ne prescrive anche i contenuti minimi obbligatori.

Dal primo gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica, al fine di poter monitorare ed incrociare i dati attivi e passivi dei contribuenti.

Rimangono esclusi dall'obbligo di emissione del documento elettronico in commento i soggetti che adottano il regime forfetario o quello dei minimi. Anche gli agricoltori con volume d'affari non superiore ad euro 7.000 sono esonerati dall'adempimento.

Non devono emettere, **per il solo 2019**, i soggetti, come medici e veterinari, che devono trasmettere i dati al servizio Tessera sanitaria nazionale. Tale trasmissione, infatti, sopperisce, **per l'anno indicato**, all'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.

Nell'**attività di incaricato/a alle vendite a domicilio** solitamente e principalmente viene emessa ricevuta fiscale e adottato il regime forfetario.

Dichiarazioni e comunicazioni

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro)

Con l'avvento della fattura elettronica obbligatoria, **dal primo gennaio 2019**, lo spesometro viene abrogato, pur permanendo **gli invii da effettuare entro il 28.02.2019**. Esso viene sostituito, **con riferimento alle sole operazioni internazionali**, dalla nuova comunicazione mensile che è stata denominata "Esterometro".

Esterometro

A partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2019, venuto meno lo spesometro, il comma 3-bis, dell'articolo 1, del decreto-legislativo 127 del 2015, che dispone in merito alla fattura elettronica, stabilisce letteralmente che *«I soggetti passivi di cui al comma 3 (ossia coloro che utilizzano le fatture elettroniche, ndA) trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3»*.

Tale nuovo adempimento è già stato denominato “**esterometro**”, una sorta di spesometro che riguarda, però, **le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero le fatture da loro ricevute ed ha cadenza mensile.**

Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche

L'articolo 4, co. 1, D.L. 22.10.2016 n. 193, ha introdotto, a carico di tutti i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche Iva, una comunicazione trimestrale, sia per coloro che risultano avere liquidazioni mensili che trimestrali.

Viene prescritto dalla norma, infatti, che i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva vanno trasmessi in via telematica all'Agenzia delle entrate attraverso apposita comunicazione di carattere trimestrale. L'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.

Dichiarazione annuale Iva

Va presentata per il 2016 entro il 28/02/2017 mentre dal 2018, va presentata entro il 30/04. La dichiarazione Iva non è più inviata assieme alla dichiarazione dei redditi.

Modello 770

A partire dal 2017, dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2016, il modello è stato unificato, pertanto non è più suddiviso in semplificato e ordinario. Dal 2018 va presentato entro il 31 ottobre.

Modello redditi persone fisiche

I contribuenti che hanno optato per il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, devono compilare il quadro LM sezione II.

Gli imprenditori individuali, nell'ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità semplificata devono compilare il quadro RG.

Gli imprenditori individuali, nell'ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità ordinaria, devono compilare il quadro RF.

Il modello, fin tanto che resterà in vigore lo spesometro, va presentato entro il 31 ottobre.

Modello redditi società di persone

Le società di persone, nell'ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità semplificata, devono compilare il quadro RG;

Le società di persone, nell'ipotesi in cui tengono la contabilità in modalità ordinaria, anche se per opzione, devono compilare il quadro RF.

Il modello, fin tanto che resterà in vigore lo spesometro, va presentato entro il 31 ottobre.

Modello redditi società di capitali

Le società di capitali devono compilare il quadro RF

Il modello, fin tanto che resterà in vigore lo spesometro, va presentato entro il 31 ottobre.

ISA - Indicatori sintetici di affidabilità (fiscale)

L'art. 7-bis, D.L. 22.10.2016, n. 193, abrogato e sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 50/2017, aveva introdotto, con decorrenza dal periodo d'imposta 2017, l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) in sostituzione degli studi di settore, disciplinati dall'art. 62-bis, D.L. 331 del 1993, e dei parametri, disciplinati dall'art. 3, co. 181-189, L. 549/1995.

L'applicazione dei nuovi indicatori ISA, è stato posticipato con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, co. 931, L. 205/2017, legge di bilancio 2018, allo scopo di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.